

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

Provincia di Venezia

BANDO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO

che e' indetto il bando di cui alla DGR 15/09/2015 n. 1210 per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2014 risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, 9 dicembre 1998 n. 431.

I contratti di affitto relativi all'anno 2014 per i quali si chiede il contributo, devono riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza esclusiva.

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo comprensiva di più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell'anno.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per il sostegno dell'affitto da parte dei membri dello stesso nucleo familiare.

1. Requisiti per la partecipazione al bando.

A. Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda:

- a) Sia residente nel Comune di Fossalta di Portogruaro;
- b) Abbia avuto, nell'anno 2014, la residenza in un comune del Veneto;
- c) I cui canoni di locazione per i quali chiede il contributo, relativi all'anno 2014, siano relativi ad alloggi ubicati nella Regione del Veneto risultanti da contratto regolarmente registrato ai sensi della L. 431/1998;

- d) Presenti un'attestazione ISEE in corso di validità (DPCM 5/12/2013 n. 159) da cui risulti un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 13.000,00;
- e) I cui canoni siano relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- f) Se il richiedente è cittadino extracomunitario, sia in possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso o il soggiorno in Italia previsti dalla legge 30 luglio 2002, n.189 e successivo DL del 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) e L. del 15 luglio 2009 n. 94, oppure con istanza di rinnovo, entro i termini prescritti, di titolo di soggiorno scaduto;
- g) Se il richiedente è cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario) non sia destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
- h) Se il richiedente è cittadino extracomunitario, in base all'art. 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133, dichiarati di avere la residenza continuativa, al momento della domanda, da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella regione del Veneto. Tale condizione può essere assolta anche dal coniuge convivente;

B. Sono esclusi dal sostegno i nuclei familiari:

- a) Non titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, 9 dicembre 1998 n. 431.
- b) titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per una percentuale superiore al cinquanta per cento (50%) o il cui valore catastale, ai fini IRPEF, sia superiore a quattro volte la pensione annua minima INPS relativa all'anno precedente. Tale esclusione non opera nei casi in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al genitore superstite un diritto di abitazione sull'alloggio;
- c) che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado;
- d) Il cui canone annuo incida sull'ISEEfsa in misura inferiore al 18% purchè l'ISEEfsa sia superiore a 7.000,00;
- e) Il cui canone annuo incida sull'ISEEfsa in misura superiore al 70%. In tale evenienza il canone risulta essere eccessivo in relazione alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia e quindi la condizione economica presentata è palesemente incongrua. Tale

situazione può essere rappresentativa di condizione economica non veritiera, e quindi da escludere, oppure di casi sociali da tutelare. Qualora il Comune ritenga che la domanda sia relativa ad una situazione di bisogno meritevole di tutela l'importo massimo ammesso a riparto sarà del 50% restando il rimanente 50% a carico del Comune. Qualora il cofinanziamento comunale sia insufficiente a coprire il 50% l'importo ammesso a riparto verrà ridotto in proporzione al cofinanziamento comunale disponibile;

- f) Il cui canone annuo superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande idonee per condizione economica, presentate nel comune; al fine di tutelare i nuclei più deboli l'esclusione prevista non opera nei confronti dei nuclei con più di 5 componenti, di nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età entro il 31/12 dell'anno precedente o di nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE.
- g) Assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di alloggi concessi da altri enti il cui canone è determinato in funzione del reddito o della condizione economica familiare;
- h) Il cui alloggio abbia una superficie netta che superi del 200% la superficie ammessa. Al fine di tutelare i nuclei più deboli l'esclusione prevista non opera nei confronti dei nuclei con più di 5 componenti, di nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età entro il 31/12 dell'anno precedente o di nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE.

2. Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISEEfsa).

L'indicatore della situazione economica per il fondo sostegno degli affitti (ISEEfsa), come indicato dalla Regione, si ricava dividendo l'ISEfsa (che si ottiene aggiungendo all'ISE la detrazione per l'affitto e togliendo il contributo per l'affitto dichiarato in sede di DSU di cui al DPCM 159/2013) per la scala di equivalenza.

3. Calcolo del contributo.

L'importo ammesso a riparto per ciascuna domanda verrà calcolato come segue:

- a. Canone che la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica rappresentata dall'ISEEfsa.

Innanzitutto si calcola la percentuale di reddito che la famiglia può destinare a pagamento del canone. Si ritiene che per ISEefsa fino a 7.000,00 il canone sia interamente non sostenibile. Per ISEefsa maggiore la percentuale di reddito disponibile per il pagamento del canone si incrementa proporzionalmente fino a raggiungere il 35% per ISEefsa pari a 14.000,00. Tale percentuale si incrementa ulteriormente nella medesima proporzione per ISEefsa maggiore arrivando fino al 40%. Il "reddito" da utilizzare per il calcolo dell'affitto sopportabile è rappresentato dall'ISEefsa.

- b. L'importo ammesso a riparto è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato (canone maggiorato delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali che comprendono le spese di riscaldamento, spese non superiori a € 600,00) e canone sopportabile con un massimo di Euro 2.000,00. Tale importo è rapportato ai mesi di affitto dell'anno.
- c. Qualora il canone pagato superi quello medio, determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, l'importo ammesso a riparto, come sopra determinato, viene ridotto in proporzione al rapporto fra l'eccedenza del canone dichiarato e canone medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica reale. Ai fini del calcolo del canone medio, il valore dell'affitto viene considerato fino all'importo massimo annuo di 15.000,00 euro. Al fine di tutelare i nuclei più deboli la riduzione prevista non opera nei confronti dei nuclei con più di 5 componenti, di nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età entro il 31/12 dell'anno precedente o di nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE;
- d. La superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a mq. 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti e viene incrementata di mq. 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura viene operata una riduzione in base al rapporto fra l'eccedenza della superficie dichiarata e quella ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, la superficie netta verrà ottenuta riducendo tale valore del 30%. Al fine di tutelare i nuclei più deboli la riduzione prevista non opera nei confronti dei nuclei con più di 5 componenti, di nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età entro il 31/12 dell'anno precedente o di nuclei con persona

disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE.

Infine il contributo ammissibile viene graduato in funzione della condizione economica familiare rappresentata dall'ISEEfsa. Fino a Euro 7.000,00 viene considerato il 100%, per valori superiori tale percentuale si decrementa proporzionalmente fino al 20% per ISEEfsa pari a Euro 14.000,00. Tale percentuale si decrementa ulteriormente nella medesima proporzione per ISEEfsa maggiore.

4. Modalità di erogazione del contributo.

- A. Qualora la percentuale di riparto risulti inferiore al 20% del fabbisogno saranno ammesse a riparto le domande idonee in base ad una graduatoria, ordinata in ordine decrescente per canone non sostenibile, escludendo le domande che farebbero scendere la percentuale di riparto al di sotto del 20%.
- B. Il contributo non sarà dovuto qualora questo, determinato con le modalità sopra indicate, risulti inferiore ad Euro 50,00.
- C. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del conduttore il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004 n. 269. La sanatoria deve essere comprovata da dichiarazione liberatoria da ogni morosità e onere pregresso e contestuale abbandono di ogni azione legale o giudiziaria intrapresa da parte del proprietario dell'alloggio.
- D. In caso di decesso del beneficiario il contributo potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso gli uffici comunali è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità. Non presentando nessuna dichiarazione valida entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione il contributo sarà revocato.

5. Termini di presentazione della domanda.

Le domande potranno essere presentate entro **il giorno 27 novembre 2015**.

6. Modalità di presentazione delle domande.

- A. Le domande potranno essere presentate presso il seguente ufficio:
UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI FOSSALTA DI
PORTOGRUARO - Piazza Risorgimento,9 - 30025 Fossalta di
Portogruaro

N.B. : Considerata la scadenza prossima del bando si preferisce fissare un appuntamento previa telefonata ai nn. 0421/249527-528 per la presentazione dell'apposita domanda .

- B. Se recapitate per posta devono essere debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da fotocopia di documento d'identità in corso di validità e attestazione ISEE e indirizzate a: Comune di Fossalta di Portogruaro, Piazza Risorgimento,9 - 30025 Fossalta di Portogruaro.

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande spedite dopo la scadenza poiché' fa fede la data del timbro postale.

In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

7. Documentazione.

- A. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti i dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione. Ai richiedenti extracomunitari, prima dell'erogazione del contributo, potrà essere richiesta la presentazione del certificato storico di residenza prevista al punto 1.A.h) e sarà richiesta copia del titolo (permesso, carta di soggiorno o richiesta di rinnovo) che dà diritto a risiedere in Italia;
- B. Il richiedente potrà presentarsi, con un documento valido di riconoscimento, allo sportello dei servizi sociali, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda. In alternativa la domanda può essere compilata e trasmessa al Comune debitamente

sottoscritta allegando copia di documento d'identità in corso di validità e allegando l'Attestazione ISEE in corso di validità. In tale ultimo caso, l'Amministrazione non risponde dell'esclusione della domanda dovuta a errori nella compilazione e/o omissioni che, al momento del caricamento dei dati, impediscano la valutazione della domanda ai fini del riparto del Fondo regionale. Qualora la domanda, trasmessa via posta, giunga dopo la scadenza del bando (27 novembre 2015), l'Amministrazione non risponde dell'esclusione.

C. È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati **e il supporto della seguente documentazione:**

- a) attestazione ISEE in corso di validità;
- b) contratto/i di locazione registrato;
- c) bollettini dei canoni di locazione, delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali pagati nell'anno 2014;
- d) se il richiedente è extracomunitario il permesso di soggiorno/carta di soggiorno/ricevuta della richiesta di rinnovo ed eventuale certificato storico di residenza.

8. Controlli.

- A. L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
- B. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

9. Privacy.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che:

- A. I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
- B. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- C. Il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;
- D. Titolare del trattamento è il Comune;
- E. Responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda;

F. In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Fossalta di Portogruaro, 20 ottobre 2015



Il Responsabile del Servizio
Battiston Andrea

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Battiston Andrea", written over the printed name.